



ORDINE degli AVVOCATI
Palazzo di Giustizia
BARI
Il Presidente



POSTE ITALIANE SpA

1

Prot. n. 7228/2024

Bari, 29 ottobre 2024

Spett.le
POSTE ITALIANE SpA
poste@pec.posteitaliane.it

Oggetto: *Reclamo a seguito di disservizio per la ritardata consegna della cartolina di ritorno di notifica ex art. 140 c.p.c. (Mod. 23I Rag)*

Con la presente, si intende sottoporre alla Vostra attenzione un disservizio che sta arrecando anche agli Avvocati difficoltà nell'esecuzione dell'incarico ricevuto.

In particolare, si segnala il ritardo con cui viene recapitato, presso lo studio dell'avvocato richiedente, una notifica a mani, il "Modello 23I Rag", ovvero la cartolina verde di ritorno di una notifica a mani nel caso in cui l'Ufficiale Giudiziario abbia effettuato la medesima - stante la temporanea assenza del destinatario - ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

Ed invero in molti casi tale ritardo non ha consentito di ritenere perfezionata la notifica sia da parte degli Ufficiali Giudiziari per gli adempimenti successivi, sia da parte degli Organi Giudicanti i quali, pertanto, sono stati costretti a differire le udienze ad altra data, stante la mancata ricezione proprio del Modello 23I Rag. da parte dell'Avvocato, contenente la dicitura "compiuta giacenza".

La compiuta giacenza, infatti, in quanto attestazione da parte dell'ufficio postale che l'atto giudiziario di cui si è chiesta la notifica non sia stato ritirato entro il termine massimo di giorni 10 è un'attestazione di conoscenza legale della raccomandata a prescindere dalla conoscenza effettiva da parte del destinatario, che consente pertanto all'Avvocato di poter provare almeno la avvenuta conoscenza legale della notifica dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente.

Si sono, infatti, verificati casi in cui il Modello 23I Rag sia pervenuto presso gli studi degli Avvocati oltre un mese dopo la data di perfezionamento della "compiuta giacenza".

Con la presente, pertanto, si invita Poste Italiane a prendere atto di una situazione oramai ricorrente per gli Avvocati, relativa proprio al ritardo nella restituzione del Modello 23I Rag presso i propri studi, e a voler adottare di conseguenza tutte le iniziative che si renderanno necessarie per ovviare a tale disservizio che viola anche la "Carta del Servizio Postale Universale" di cui Poste Italiane si è dotata, la quale si propone, tra i propri obiettivi, la "efficienza ed efficacia dei servizi offerti alla clientela" e, alla pagina 27, dedica una sezione proprio agli atti giudiziari nella vasta gamma delle spedizioni di cui Poste Italiane cura il recapito.

Certi di un Vostro tempestivo e risolutivo intervento, porgiamo distinti saluti.

La Consigliera Delegata
Avv. Eugenia Acquafredda

Il Presidente
Avv. Salvatore D'Aluiso

Palazzo di Giustizia • Piazza Enrico De Nicola • 70132 BARI
Tel. 080 5276904

e-mail: presidente@ordineavvocati.bari.it - pec: ordine@avvocatibari.legalmail.it



ORDINE degli AVVOCATI
Palazzo di Giustizia
BARI

Il Presidente



POSTE ITALIANE s.p.a.
Via Po, 12 - 00198 Roma

2

Prot. n. 282/2025

Bari, 14 gennaio 2025

Spett.le
POSTE ITALIANE s.p.a.
Sede
poste@pec.posteitaliane.it
reclamiretail@postecert.it
reclami.bancoposta@pec.posteitaliane.it

Oggetto: Mancato Riscontro al "Reclamo a seguito di disservizio per la ritardata consegna della cartolina di ritorno di notifica ex art. 140 c.p.c. - Modello 231 Rag". - Invio Sollecito.

Con Nota protocollo n. 7228/2024 del 29/10/2024 trasmessa a mezzo pec il successivo 31/10/2024 e che, ad ogni buon conto, si allega alla presente unitamente alla ricevuta di avvenuta consegna, si sottoponeva alla Vostra attenzione il ritardo con cui spesso veniva recapitato agli avvocati "il **Modello 231 Rag.**" contenente la dicitura "compiuta giacenza" di una notifica richiesta a mani e perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

Tale nota rimaneva, nostro malgrado, priva di riscontro e pertanto con la presente si intende evidenziare preliminarmente la scarsa attenzione prestata da codesto rispettabile Ente alla questione sottoposta alla Vostra attenzione e, soprattutto, come tale disservizio persista ancora oggi e come, inevitabilmente, esso incida anche sui tempi di durata dei procedimenti, stante la mancata ricezione in tempi ragionevoli del Modello 231 Rag. che consentirebbe all'avvocato almeno di poter attestare la avvenuta conoscenza legale della notifica.

Si confida, pertanto, in una maggiore sensibilità verso la segnalazione qui riproposta e inoltre si auspica un tempestivo e risolutivo intervento in tal senso.

In attesa di conoscere le Vostre determinazioni in merito, si porgono distinti saluti.

La Consigliera Delegata
Avv. Eugenia Acquafredda

Il Presidente
Avv. Salvatore D'Aluiso



ORDINE degli AVVOCATI
Palazzo di Giustizia
BARI

Il Presidente



3

Prot. n. 2066/2025

Bari, 19 marzo 2025

Spett.le
IVASS- Istituto Vigilanza
ivass@pec.ivass.it

Spett.le
Ministero Economia e Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Spett.le
Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
protocollo.agcm@pec.agcm.it

p.c. Spett.le
Ministero della Giustizia
prot.dag@giustiziacert.i

Spett.le
Poste Italiane s.p.a.
poste@pec.posteitaliane.it

Oggetto: *Reclamo a seguito di disservizio per la ritardata consegna della cartolina di ritorno di notifica ex art. 140 c.p.c. (Mod. 231 Rag)*

Nelle Vostre rispettive qualità, si intende sottoporre alla Vostra attenzione non solo un disservizio che Poste Italiane sta arrecando alle Avvocate e agli Avvocati del Foro di Bari, bensì anche la totale incuranza da parte della stessa rispetto a ben due note trasmesse da questo Ordine degli Avvocati a Poste Italiane s.p.a.

Ed invero, con nota del 29/10/2024 prot. n. 7228/2024, questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari trasmetteva alle Poste Italiane s.p.a. un "reclamo a seguito di disservizio per la ritardata consegna della cartolina di ritorno di notifica ex art. 140 c.p.c." il c.d. modello 231 Rag.

Palazzo di Giustizia · Piazza Enrico De Nicola · 70132 BARI
Tel. 080 5276904

e-mail: presidente@ordineavvocati.bari.it - pec: ordine@avvocatibari.legalmail.it



ORDINE degli AVVOCATI
Palazzo di Giustizia
BARI

Il Presidente



Tale nota - che si allega per Vostra opportuna conoscenza - rimaneva totalmente priva di riscontro e il disservizio lamentato, pertanto, non trovava soluzione, come diffusamente segnalato dalle Avvocate e dagli Avvocati del Foro.

Con nota prot. n. 282/2025 del 14/01/2025, questo Ordine degli Avvocati di Bari trasmetteva una seconda comunicazione a Poste Italiane s.p.a. che si allega anch'essa, rappresentando preliminarmente la scarsa per non dire totale assenza di attenzione dimostrata al reclamo del 29/10/2024 e, soprattutto, come il disservizio lamentato in ordine al mancato recapito in tempi ragionevoli presso lo studio degli Avvocati della cartolina di ritorno di una notifica perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 c.p.c. perdurasse.

Sul punto, significativo appare il riscontro del 17 gennaio 2025 a tale ultima nota del 14 gennaio 2025, attesa la evidente inconferenza rispetto alla criticità sollevata.

Ed invero, restano incomprensibili e fuori contesto i dati ivi richiesti, evidentemente non in possesso di questo Consiglio.

Tale ritardo, come comprensibile, incide inevitabilmente anche sui tempi di durata dei procedimenti, dato che la mancanza del modello 231 Rag non consente al professionista di attestare dinanzi all'Organo Giudicante almeno la avvenuta conoscenza legale dell'atto di cui si è chiesta la notifica, la quale si è perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.


Cosa ancora più grave è il dover constatare come l'apertura di un ticket o di un reclamo direttamente da parte del professionista a Poste Italiane in ordine al ritardo nella consegna della cartolina di avvenuta notifica ai sensi del 140 c.p.c. non porti ad alcun risultato, come vane si sono rivelate anche le richieste di duplicati di tali cartoline di ritorno di avvenuta notifica ai sensi del 140 c.p.c. che, sistematicamente, anche dopo settimane non vengono recapitate all'Avvocato.

Con la presente, pertanto, si invitano gli organismi destinatari della presente a voler intraprendere ogni opportuna iniziativa in ordine al disservizio lamentato, nonché in ordine alla scarsa attenzione prestata alla problematica rappresentata, dato che tale disservizio si pone anche in netto contrasto con gli obiettivi di efficienza ed efficacia dei servizi offerti alla clientela da parte di Poste Italiane s.p.a. e che la stessa si prefigge, tenuto altresì conto che Poste Italiane s.p.a. gestisce, di fatto e in regime di "monopolio", tutte le spedizioni degli atti giudiziari con conseguente impossibilità per i professionisti - stante il disservizio subito - di potersi rivolgere ad altro soggetto per tale attività.

Certi di un Vostro risolutivo intervento e di un cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

La Consigliera Delegata
Avv. Eugenia Acquafredda

Il Presidente
Avv. Salvatore D'Aluiso



9

MINISTERO degli ATTORNI GENERALI
DIREZIONE Nazionale
BARRE
di Roma

Viterbo, 24 aprile 2014

Roma, 24 aprile 2014

Spett.le
POSTE ITALIANE
Via Nazionale, 101 - 00187 Roma

Spett.le
MINISTERO delle FINANZE
Via delle Messiagge, 155 - 00186 Roma

oggetto: attestazione di conformità.
(Ns. rit. deliberato del 26 marzo 2014)

In calce si trasmette l'istanza inerente l'oggetto, perche' si possa provvedere a quanto richiesto con
cortesie sollecitate.

Visto il D.M. 28 dicembre 2015 Modifiche alle specifiche tecniche, previste dall'articolo 34, comma 1 del
decreto 27 febbraio 2011, n. 41, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel
processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione
dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi
dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 21 febbraio
2010, n. 24) art. 1 serie I commi da 13 del D.L. n. 201/09

Visto il decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83 recante «Misure urgenti in materia fallimentare, civile e
processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria», convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2015, n. 157 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto
2015, n. 192 s.o.m.p.)

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114,

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, recante «Misure urgenti di delegazione, autorizzazione ed
altri interventi per la deflazione dell'arresto in materia di processo civile», convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 novembre 2014 n. 162,

Visto la legge 21 gennaio 1904 n. 53 recante «Facoltà di nonfeziono di atti civili, amministrativi e
stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali»

Visto l'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193 recante «Interventi urgenti in materia di
funzionari del sistema giudiziario», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2010
n. 22,

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale» e
successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, recante «Regolamento recante
disposizioni per l'attuazione della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge n. 29 gennaio
2003, n. 24»

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44 e successive modifiche;



ORDINE DEGLI AVVOCATI
Palazzo di Giustizia
BARI

Il Presidente



Visto il provvedimento del 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informatici automatizzati del Ministero della giustizia concernente le specifiche tecniche previste dall'art. 24, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44;

ESAMINATE

Le seguenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale

Art. 1 Definizioni

a) AGID, l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 12 giugno 2012 n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

di copia nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;

1-bis) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto;

1-ter) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto;

1-quater) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari;

1-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario;

Art. 20 1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2703 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID

Art. 22

1. I documenti informatici contenenti copie di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporti analogici, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2713 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale

1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previa attuazione del documento o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.

2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporti analogici hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale o da altro autorizzato, secondo le Linee guida

3. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporti analogici nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta

4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 1-bis, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.

4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisionale non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad assolvere agli obblighi di conservazione



ORDINE DEGLI AVVOCATI
Palazzo di Giustizia
00187 ROMA

Il Presidente



previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale o lo inserisce nei fascicoli informativi nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si può procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalità previste con decreto del Ministro della Giustizia, senza il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.

2. Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per i quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con digitalizzazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

RIEPIANIMENTO

Le necessità tipizzate nel Decreto sopra citato di integrare le specifiche tecniche di cui al provvedimento del 16 aprile 2014 in relazione a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, nonché l'acquisizione dei pareri da parte del Ministero di Giustizia nei confronti dell'Agenzia per l'Italia digitale e del Garante per la protezione dei dati personali.

PRESO ATTO

che il Direttore Generale dei sistemi informatici ha adottato il seguente provvedimento: *Modello dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato*

1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art. 16-undecies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, e successive non modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF, contenente una sintetica descrizione del documento di cui si attesta la conformità nonché il relativo nome del file.

2. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell'art. 2-bis della legge 21 gennaio 1996, n. 52, gli elementi relativi al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione.

3. Nella ipotesi diversa se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l'attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

4. In ogni altra ipotesi, l'attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l'impronta del documento informatico di cui si attesta la conformità e il riferimento temporale di cui all'art. 1 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014.

Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L'impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l'attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l'immutabilità del suo contenuto.

5. L'attestazione di conformità di cui ai primi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici.

RIASSUMENDO

Palazzo di Giustizia - Piazza Nuova De Nicola - 00187 ROMA
Tel. 060 9276904

e-mail: presidenza@ordineavvocati.it / info@ordineavvocati.it - www.ordineavvocati.it



CONSIGLIO degli AVVOCATI
Corte di Cassazione
di Bari

Il Presidente



L'attestazione di conformità in base alla normativa vigente aggiornata con le nuove specifiche tecniche della DGMA in vigore dal 9 gennaio 2016 (DM 28 dicembre 2015) disciplina le modalità di attestazione di copie informatiche (copie per immagine o copie estratte dal fascicolo telematico) su documento informatico separato.

L'art. 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale dispone la validità e l'efficienza probatoria di un documento informatico firmato digitalmente:

« sono fatti salvo gli obblighi di conservazione ai sensi dell'art. 211 c. 1 A-D

da firma digitale apposta dall'avvocato, che ne attesti la conformità secondo i requisiti tecnici espressi dal decreto ministeriale e dal codice dell'amministrazione digitale, la piena efficienza e validità giuridica;

L'art. 9 comma 1 bis della l. n. 39/94, introdotto dalla legge 228/2012, dispone che: « l'avvocato cartaceo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuto consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23 comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2003, n. 81 »

« che l'art. 23 comma 1 citato disciplina, altresì, tutte le fattispecie in cui non esiste un fascicolo telematico come nel esempio in Corte di Cassazione e dunque, non è possibile procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto costituente a norma dell'art. 296 c. 1, 3° comma »

CHIUSURA

che il Consiglio degli Avvocati della Corte di Cassazione, con la quale gli uffici periti nel stato tenuto ad accertare e dare validità ed efficienza alla copia informatica di un documento proveniente da un fascicolo telematico contenente un provvedimento giudiziario, attestato nella conformità dall'avvocato con l'apposizione della firma digitale.

In attesa di riscontro, porgiamo i migliori saluti

Il Consigliere Segretario
Avv. Carlo Marino

Il Presidente
Avv. Salvatore D'Amico